

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DONATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1964

Modificazioni dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo ai trasferimenti

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni relative ai trasferimenti a domanda degli impiegati statali considerano esclusivamente i seguenti motivi: condizioni di famiglia, eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, servizio già prestato in sedi disagiate.

In nessuna considerazione sono tenute la anzianità nella titolarità della funzione, la qualità del servizio, l'anzianità di permanenza nella sede da cui l'interessato chiede di essere trasferito. Conseguentemente avviene che giovanissimi nel ruolo sopravanzano ottimi impiegati da molti anni in attesa di trasferimento, o addirittura che certi impiegati ottengano trasferimenti a catena, mentre altri, con molti anni di permanenza nella sede di titolarità, non riescono a raggiungere la sede desiderata.

Sembra pertanto equo che agli elementi considerati dalla legge se ne aggiungano altri che consentano una valutazione più completa delle esigenze e della personalità

del richiedente. Tali elementi il proponente ha identificato nei seguenti:

1) l'anzianità nel ruolo, intendendosi per tale non l'anzianità di servizio in generale, ma l'anzianità acquisita nel grado e nelle funzioni esercitate dal richiedente all'atto della domanda di trasferimento;

2) la qualità del servizio desumibile dalle qualifiche dell'ultimo quinquennio, perchè è giusto riconoscere un maggior diritto a chi ha fornito migliori prestazioni;

3) la durata di permanenza nella sede di titolarità, perchè è elemento che denota stabilità e continuità di attività e dimostra fondata l'esigenza di trasferimento che impone il distacco da un ambiente in cui l'impiegato ha a lungo vissuto ed operato.

Onorevoli colleghi, il proponente si augura che la vostra esperienza possa migliorare il presente disegno di legge, teso a perfezionare un aspetto non insignificante dello stato giuridico degli impiegati statali.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nel disporre il trasferimento l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, dell'anzianità nel ruolo, delle qualifiche dell'ultimo quinquennio, della durata di permanenza nella sede di titolarità, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate ».